REGIONE PUGLIA
Delib.C.R. 22/12/1988, n. 951
Regolamento interno del Consiglio regionale (ARTT. 34, 49 – 55)
Pu**(...)**
bblicata nel B.U. Puglia 22 febbraio 1989, n. 30.

(...)

Art. 34

Verifica del numero legale.

La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare se non quando ciò sia chiesto da un Consigliere e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.
Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del presente regolamento.
Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica con il procedimento elettronico (13).
I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno feriale, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diretta disposizione del Presidente.
La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

---

(13) Comma così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina l'appello.».

(...)

Capo III - Della votazione

Art. 49

Modi di votazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero dei Consiglieri occorrente.
L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.
Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto non riguardanti persone avvengono mediante sistema elettronico e i relativi esiti vengono inseriti nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.
In caso di votazione per scrutinio segreto mediante sistema elettronico deve essere garantita la segretezza del voto.
Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto con le modalità di cui all'articolo 52.
Le votazioni per alzata di mano possono avvenire mediante sistema elettronico, eccezione fatta per i casi espressamente previsti dal presente regolamento, su richiesta di almeno cinque Consiglieri avanzata con le modalità di cui al secondo comma.
Il voto finale sui progetti di legge, sui piani e sui programmi è dato mediante procedimento elettronico.
Ove il voto non avvenga con procedimento elettronico, nella registrazione dello stesso si tiene conto, al fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.
I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto e della discussione devono informare la Segreteria generale del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.
I Consiglieri che prima della votazione dichiarano di non voler partecipare alla stessa, pur rimanendo in Aula, sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.
In caso di votazione con il sistema elettronico, i Consiglieri presenti che, volutamente, non inseriscono il tesserino individuale al momento del voto o che, pur avendo inserito il tesserino, non esprimono alcun voto sono considerati assenti e non vengono computati nel numero legale.
In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione.
Ove tale situazione persista, le votazioni per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto hanno luogo secondo le procedure stabilite dagli articoli 50, 51 e 52 (15).

---

(15) Articolo così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Art. 49. Dei vari tipi di votazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto.
Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario, ma possono anche essere fatte verbalmente, con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.
L'eventuale domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata

prima che abbia inizio la votazione.
Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.
Il voto finale sui progetti di legge si dà con voto palese.
Nella registrazione dei voti si tiene conto, al solo fine dell'inserimento nel processo verbale e negli atti deliberativi, della volontà espressa dai singoli Gruppi.
I Consiglieri che intendano far rilevare la propria assenza dall'Aula al momento del voto o della discussione devono informare la Segreteria del Consiglio, che provvederà a registrare tale volontà nel processo verbale della seduta e negli atti deliberativi.».

Art. 50

Voto per alzata di mano.

Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la verifica, intesa ad accertare il risultato stesso.
La verifica è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte, mediante procedimento elettronico (16).

---

(16) Comma così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «La verifica è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso in Aula e ordinato la chiusura delle porte.».

Art. 51

Voto per appello nominale.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no" ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende, nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.

Art. 52

Scrutinio segreto.

Per le votazioni a scrutinio segreto non riguardanti persone il Presidente avverte quale sia il significato del voto e dispone la votazione mediante sistema elettronico ai sensi dell'articolo 49.
Per le votazioni a scrutinio segreto riguardanti persone il Presidente dispone la consegna di una scheda a ciascun votante da deporre nell'urna e ordina l'appello.
Chiusa la votazione, i Segretari contano le schede, redigono il verbale della

votazione e il Presidente proclama il risultato.
Nell'ipotesi d'irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta (17).

---

(17) Articolo così sostituito come riportato nel testo allegato alla Delib.C.R. 27 gennaio 2009, n. 196. La formulazione precedente era la seguente: «Art. 52. Scrutinio segreto. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.
Ad ogni votante consegna una scheda da deporre nell'urna.
Il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato nella parte interna la parola "sì" o la parola "no" oppure imbussolando la scheda bianca.
Chiusa la votazione, i Segretari contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.».

Art. 53

Dichiarazione di voto o di astensione.

I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal presente regolamento.
Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 54

Validità delle deliberazioni e quorum richiesto.

Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia, dalla legge dello Stato, dallo Statuto regionale o dal presente regolamento, prescritta una maggioranza diversa.
In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 55

Proclamazione del risultato.

Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

(…)